



TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 44

T. U. 1923, art. 44

La Commissione provinciale trasmette le liste elettorali, di cui all'articolo 30, alla competente Commissione elettorale comunale nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione del collegio.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1926 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118
Titolo	III — Dei Collegi elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1926

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica-1926/art-44-t-u-1923-art-44/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it